

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Prassi

- 3 | Sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca–applicabilità del ravvedimento operoso
- 3 | Cambio valute del mese di luglio 2017
- 3 | Strutture ricettive - super ammortamento cumulabile con il “bonus hotel”

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 4 | Comunicazioni dati fatture - Proroga al 28 settembre anche per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture
- 4 | Scissione dei pagamenti –Rettifica elenchi definitivi

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 5 | Causali contributo istituite

L’Agenzia delle entrate informa

- 6 | Software
- 6 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

7	ODCEC Roma	✓ Preventivi obbligatori in forma scritta – fac simile
	Associazione nazionale commercialisti	✓ Definizione agevolata delle liti tributarie
	Assirevi	✓ Utilities – revisione dei conti
	Associazione italiana dottori commercialisti	✓ Contenuto letterale delle fatture – rilevanza ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità dalle imposte sul reddito

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Deposito bilanci al registro delle imprese – manuale operativo: Unioncamere</p> <p>È stato pubblicato il Manuale operativo per il deposito bilanci di esercizio delle società di capitale al registro delle imprese.</p> <p>La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze Xbrl per il 2017 è la versione “2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia it.xbrl.org/pubblicata-tassonomia-pci_2016-11-14-definitiva/.</p> <p>La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il D.lgs. 139/2015, tra cui l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. La guida infatti introduce il bilancio Xbrl anche per le micro-imprese. Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa.</p>	<p><i>CNDCEC, Manuale bilancio 2017</i></p>
<p>Sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca–applicabilità del ravvedimento operoso</p> <p>In risposta alle richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997 alla sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di “cedolare secca”, è stato precisato che la sanzione (proporzionata secondo la gravità del comportamento del contribuente in base alla circostanza che quest’ultimo effettui o meno l’adempimento previsto con lieve ritardo), è, comunque, applicabile la disciplina del ravvedimento operoso prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997. Poi, circa le modalità di rinuncia all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione stessa, è stato ribadito (circolare n. 26/E del 2011, paragrafo 8.3) che la rinuncia all’aumento del canone per l’intera durata del contratto deve essere comunicata al conduttore, tramite raccomandata, prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca. Tale comunicazione, integrando il contenuto del contratto, è necessaria solo se la rinuncia all’aumento del canone non sia già stata prevista nel contratto stesso. Nel caso, quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 115 dell’1/9/17</i></p>
<p>Cambio valute del mese di luglio 2017</p> <p>Accertate per il mese di luglio 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 15136 del 4/9/17</i></p>
<p>Strutture ricettive - super ammortamento cumulabile con il “bonus hotel”</p> <p>Le strutture alberghiere che beneficiano del “bonus hotel”, ossia del credito di imposta per i lavori di riqualificazione, possono cumularlo con il cosiddetto “super ammortamento”, sebbene le spese ammissibili ai benefici possano incidentalmente coincidere.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 118 del 15/9/17</i></p>
<p>Il divieto di cumulo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale, introdotto dal decreto interministeriale del 7/5/15 non trova applicazione nel caso del super ammortamento in quanto trattasi di una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi.</p>	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
<p>Comunicazioni dati fatture - Proroga al 28 settembre anche per i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'invio telematico dei dati delle fatture</p> <p>Con il comunicato stampa n. 147 dell'1/9 scorso, il MEF ha anticipato il contenuto di un DPCM, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale viene posticipato dal 16 al 28/9/17 il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017. L'Agenzia delle entrate precisa che tale proroga vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art.1, co. 3, del decreto legislativo 5/8/15, n. 127). Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27/3/17 aveva uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l'invio opzionale dei dati delle fatture (art. 1, co. 3, del D.lgs. 5/8/15, n. 127) con i termini per la "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" (art. 21 del D.L. 31/5/10, n. 78).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 7/9/17</i></p>
<p>Scissione dei pagamenti –Rettifica elenchi definitivi</p> <p>Sono disponibili i seguenti nuovi elenchi definitivi rettificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco definitivo rettificato – xlsx delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; • elenco definitivo rettificato - xlsx delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime. <p>Oltre a detti elenchi rettificati, sono stati confermati, in quanto invariati, gli altri elenchi definitivi già divulgati lo scorso 26/7/17:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco definitivo - xlsx delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; • elenco definitivo - xlsx delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, DF, comunicato stampa del 14/9/17</i></p>
<p>A seguito di ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione dello scorso 4/8/17, relativa agli elenchi definitivi rettificati dei soggetti tenuti nell'anno 2017 all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle finanze ha provveduto a escludere dai medesimi elenchi n. 2 società per le quali è stato accertato, sulla base della documentazione pervenuta, la mancanza dei requisiti per l'applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti e a includere n. 8 società per le quali è stata invece accertata la sussistenza di detti requisiti.</p>	

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CAUSALI CONTRIBUTO ISTITUITE		
Causale contributo (ELAV) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale dei Lavoratori "E.LAV"	"ELAV" denominata "Ente Bilaterale dei Lavoratori E.LAV."	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 116 del 12/09/17</i>
Causale contributo (EBCD) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Confederale "E.BI.N.CONF."	"EBCD" denominata "Ente Bilaterale Nazionale Confederale E.BI.N.CONF."	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 117 del 12/09/17</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di compilazione Dichiarazione di successione (versione 1.2.0); • software di controllo Dichiarazione di successione (versione 1.2.0); • software di controllo Modello Redditi Pf 2017 (versione 1.1.3); • software di compilazione Modello redditi Pf 2017 (versione 1.0.3). 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/9 al 15/9</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione parlamentare per la semplificazione - Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale. <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • archivi provinciali Catasto fabbricati – Software Docfa; • archivi comuni urbano e terreni Catasto fabbricati – Software Docfa; • archivi provinciali, archivi comuni terreni e archivio comuni nazionali Variazioni colturali - Software Docte 2; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo; • Guide fiscali - Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico; • elenco iscritti tardivi al 5 per mille 2017. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Preventivi obbligatori in forma scritta – fac simile: ODCEC Roma</p> <p>Con l'art. 1, co. 150, della legge n. 124/2017, in vigore dal 29/8/17 è stato stabilito che i professionisti sono obbligati a informare il cliente, in forma scritta o digitale, circa il grado di complessità dell'incarico e la misura del compenso. Con un preventivo di massima, deve essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In precedenza, invece, la forma scritta era condizionata alla specifica richiesta del cliente.</p> <p>I commercialisti di Roma hanno pubblicato un modello che potrà aiutare gli Iscritti nella predisposizione delle comunicazioni alla clientela.</p>	<p><u>ODCEC RM, bozza preventivo</u></p>
<p>Definizione agevolata delle liti tributarie: Associazione nazionale commercialisti</p> <p>Esaminata la disposizione di cui all'art. 11 del D.L. n. 50/2017, cd. "definizione agevolata delle liti tributarie", che consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio.</p>	<p><u>ANC, documento</u></p>
<p>Utilities – revisione dei conti: Associazione revisori dei conti</p> <p>Forniti chiarimenti sulla natura e sulla portata della revisione contabile e sul contenuto delle relazioni di revisione da emettere con riferimento ai conti annuali separati redatti dalle società del settore dell'energia elettrica, del gas e dai gestori del sistema idrico integrato.</p>	<p><u>ASSIREVI, documento n. 207, luglio 2017</u></p>
<p>Contenuto letterale delle fatture – rilevanza ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità dalle imposte sul reddito</p> <p>Pubblicata la seguente norma di comportamento sulla rilevanza del contenuto letterale delle fatture ai fini IVA e delle imposte sul reddito da parte dell'associazione italiana dottori commercialisti.</p> <p>"Ai fini IVA, la prescrizione inserita nell'art. 21, commi 1 e 2, lettera g) del DPR 633/72, secondo cui la fattura deve essere emessa e contenere, fra l'altro, l'indicazione della "natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione", non comporta, in caso di incompleta o imprecisa o parzialmente erronea descrizione, l'automatica indetraibilità dell'IVA addebitata al cliente, soggetto passivo dell'imposta, se viene dimostrato, con documenti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell'operazione.</p> <p>Per la deduzione del costo ai fini delle imposte dirette sul reddito, l'esistenza della fattura non è di per sé indispensabile. Ne consegue che, ancorché spesso sia uno dei principali documenti utili alla verifica della corretta determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nondimeno, il contenuto della fattura non è in sé determinante. Perché siano deducibili, infatti, i costi possono essere dimostrati con documenti accessori che consentano di valutare se siano inerenti, determinati (o determinabili), imputati al corretto periodo d'imposta ed effettivi."</p>	<p><u>AIDC, norma di comportamento n.199</u></p>